REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

pubblicato sul C.U. FIGC n. 51/A del 02/08/2010

Parte I Attribuzioni, struttura e organizzazione del Settore Tecnico

Art. 1 Attribuzioni e funzioni

1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C., tenuto anche conto delle esperienze internazionali, assolve le seguenti funzioni nel quadro delle attribuzioni che ad esso sono demandate dallo Statuto Federale:

a. ha la competenza nei rapporti internazionali nelle materie attinenti la definizione delle regole di giuoco del calcio e le tecniche di formazione di atleti e tecnici;

b. presiede alla formazione, istruzione, qualificazione, abilitazione, aggiornamento, inquadramento e tesseramento dei tecnici autorizzati a svolgere attività nell'ambito della organizzazione federale e societaria;

c. organizza, in raccordo con il Centro Studi Federale, attraverso un'apposita Sezione, attività di studio e ricerca in tutti gli aspetti del giuoco del calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi;

d. organizza e coordina l'attività in attuazione dei regolamenti della F.I.G.C., inquadra e tessera i medici sociali e gli altri operatori sanitari delle società attraverso l'attività di un'apposita Sezione;

e. esercita il potere disciplinare nei confronti dei tecnici, nei limiti fissati dal presente Regolamento;

f. adotta ogni altra iniziativa ad esso demandata dagli organi federali volta a realizzare i programmi di istruzione, diffusione e miglioramento della tecnica e delle tattica del giuoco del calcio.

2. Il Settore Tecnico può organizzare corsi a carattere sperimentale e/o didattico per allenatori di giovani calciatori.

3. Il Settore Tecnico è dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali

4. Il Settore Tecnico ha sede in Firenze presso il Centro Tecnico Federale "L. Ridolfi".

Art. 2 Gli organi

Sono organi del Settore Tecnico:

a) il Presidente;

b) i tre Vicepresidente;

c) il Consiglio Direttivo;

d) il Comitato Esecutivo;

e) la Commissione Disciplinare

Art. 3 Organi e loro attribuzioni

1. 1. Il Presidente è nominato dal Consiglio federale per un quadriennio, sulla base di un programma per obiettivi, su proposta del Presidente federale e d'intesa con il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici. In caso di impedimento, le funzioni di Presidente del Settore Tecnico sono delegate al Vice Presidente più anziano di età.

2. Il Presidente del Settore tecnico è responsabile di fronte al Consiglio federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale.

A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.

3. Tra i componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio Federale nomina, su proposta del Presidente Federale, sentito il Presidente del Settore Tecnico, tre Vice-Presidenti.

4. Il Consiglio direttivo del Settore tecnico è composto da un rappresentante per ciascuna Lega, uno per gli atleti, uno per i tecnici, uno per i direttori sportivi, uno per i preparatori atletici, uno per i medici sportivi, uno per l'AIA, uno per il Settore per l'attività giovanile e scolastica, nonché dal Commissario tecnico della nazionale e da due esperti nominati dal Presidente federale d'intesa con il Presidente del Settore tecnico, sentito il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici.

5. Alle riunione del Consiglio Direttivo sono sempre invitati un rappresentate designato dalla Divisione Calcio a 5 ed un rappresentante designato dalla Divisione Calcio Femminile.

6. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, definisce il programma per l'attuazione dei compiti istituzionali e degli obiettivi programmatici.

7. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del Settore, dai tre Vicepresidenti del Settore e da altri tre membri nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, sentito il Presidente del Settore.

8. Il Comitato Esecutivo:

a. ha la facoltà di adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio Direttivo al quale, comunque, devono essere sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile;

b. esercita tutte le altre funzioni conferitegli dal presente Regolamento.

9. Il Presidente del Settore convoca periodicamente il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo formulando l'ordine del giorno delle riunioni, tenendo anche conto delle richieste avanzate dai componenti degli stessi. Le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo sono convocate in via straordinaria quando ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti.

10. Su invito del Presidente possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, rappresentanti di altri organi federali o di Associazioni riconosciute dalla F.I.G.C., nonché esperti nelle materie attinenti alle attività del Settore.
11. Alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo assiste il Segretario del Settore al fine della redazione dei verbali.
12. Per particolari ed urgenti motivi, il Presidente del Settore può adottare e rendere immediatamente esecutivi provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e/o del Comitato Esecutivo ai quali, comunque, devono essere sottoposti per la ratifica alla prima riunione utile. La mancata ratifica comporta l' immediata decadenza degli stessi.

Art. 4 Commissione Disciplinare del Settore Tecnico
1. La Commissione Disciplinare è composta da un Presidente, un Vice Presidente e 3 membri, che restano in carica per un quadriennio.
2. I componenti della Commissione Disciplinare sono nominati dal Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, su proposta del Presidente del Settore.
3. La Commissione Disciplinare delibera in collegio di tre membri convocati, di volta in volta, dal Presidente o da chi ne fa le veci. II Presidente dirige la riunione e regola la discussione; in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice-presidente, ovvero, in mancanza, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
4. Le decisioni della Commissione Disciplinare del Settore tecnico sono prese a maggioranza e devono essere motivate.

Art. 5 Programmazione
1. Per attuare i fini istituzionali del Settore Tecnico e realizzare il programma per obiettivi stabilito dal Consiglio Federale, il Consiglio Direttivo del Settore definisce il programma delle attività tenendo conto che gli oneri non potranno eccedere le assegnazioni della F.I.G.C. al Settore medesimo per ogni esercizio finanziario.
2. All'impiego delle assegnazioni destinate al Settore dalla F.I.G.C. si provvede secondo le prescrizioni del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della stessa.

Art. 6 Organizzazione del Settore
1. Il Settore Tecnico per assolvere ai suoi compiti istituzionali è strutturato in:
a) Uffici di Segreteria;
b) Scuola Allenatori;
c) Sezione per lo Sviluppo del Calcio Giovanile e Scolastico;
d) Sezione Medica;
e) Centro Studi e Ricerche.

Art. 7 Uffici di Segreteria
1. La struttura amministrativa del Settore Tecnico è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
2. Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi del Settore e cura altresì, secondo le direttive del Presidente del Settore e degli organi federali l'organizzazione degli uffici, dei servizi e di tutte le attività allo stesso attribuite, rispondendo operativamente ai competenti organi federali.
3. Il Segretario è nominato dal Presidente Federale, d'intesa con il Presidente del Settore, sentito il Consiglio Federale, tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.
4. Al Segretario può essere affiancato un Vice Segretario, nominato con la stessa procedura di cui al comma precedente.
5. Il Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice Segretario assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni del ConsiglioDirettivo e del Comitato Esecutivo.
6. II Settore può inoltre avvalersi di collaboratori individuati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente del Settore.

Art. 8 Scuola Allenatori
1. La Scuola Allenatori cura la formazione professionale a carattere specialistico degli allenatori di ogni ordine e grado e dei preparatori atletici mediante la programmazione, la organizzazione e la gestione di corsi per la loro formazione, istruzione, abilitazione, aggiornamento e perfezionamento. Tali corsi comportano l'obbligo di frequenza.
2. L'organico della Scuola Allenatori è individuato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente del Settore.
3. Alla Scuola Allenatori è preposto un Direttore il quale risponde direttamente al Presidente del Settore.
4. Per lo sviluppo della Scuola Allenatori e per l'organizzazione e programmazione di corsi specifici il Settore Tecnico può chiedere la collaborazione di consulenti e di Istituti Universitari e di Ricerca.

Art. 9 Il Laboratorio di Metodologia dell'allenamento e biomeccanica
1. E' istituito presso il Settore Tecnico il Laboratorio di Metodologia dell'allenamento e biomeccanica.
2. Il Responsabile del Laboratorio è individuato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente del Settore.

Art. 10 Sezione per lo Sviluppo del Calcio Giovanile e Scolastico
1. La Sezione, unitamente con il Settore Giovanile e Scolastico:
a) definisce gli indirizzi educativi, formativi e tecnici riguardanti l'attività giovanile in ogni ambito federale.
b) Formula criteri sui programmi, e sulle metodologie didattiche e di allenamento del calcio giovanile e scolastico e indica gli spazi e le attrezzature per svolgere in sicurezza ogni tipo di attività.
c) Stabilisce i requisiti per il riconoscimento federale delle scuole di calcio e d'intesa con la FIGC e il SGS ne cura il controllo e il coordinamento.
2. Alla Sezione è preposto un Responsabile il quale risponde direttamente al Presidente del Settore. Il Responsabile e l'organico della Sezione sono individuati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente del Settore in accordo con il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico.

Art. 11 Sezione Medica
1. La sezione Medica assolve i compiti di carattere sanitario demandati al Settore Tecnico dalla F.I.G.C..
2. La Sezione Medica opera in base ad un apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dal Consiglio Federale.
3. Alla Sezione è preposto un Responsabile il quale risponde direttamente al Presidente del Settore. L'organico della Sezione è individuato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente del Settore.

Art. 12 Centro Studi e Ricerche
1. Il Centro Studi e Ricerche svolge, in raccordo con il Centro Studi della FIGC, attività di ricerca su tutti gli aspetti del giuoco del calcio e dei fenomensociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi.
2. Il Centro Studi e Ricerche realizza i programmi di formazione culturale e le iniziative editoriali deliberate dal Consiglio Direttivo o ad esso delegate dalla FIGC.
3. Al Centro Studi e Ricerche è preposto un Responsabile il quale risponde direttamente al Presidente del Settore. Il Responsabile e l'organico del Centro Studi e Ricerche sono individuati dal Consiglio Direttivo , su proposta del Presidente del Settore.

Art. 13 Interventi del Settore nell'attività tecnico agonistica
1. Il Settore definisce le direttive di carattere tecnico alle quali devono uniformarsi le Leghe ed il Settore Giovanile e Scolastico nell'ambito delle loro competenze.
2. Il Settore, avvalendosi di propri tecnici, può seguire l'attività dei tecnici che operano presso le società allo scopo di verificare l'attuazione dei programmi e degli orientamenti espressi dal Settore stesso.
3. Le Leghe, il Settore Giovanile e Scolastico e le società sono tenute ad assicurare al Settore Tecnico ogni forma di collaborazione.
4. Il Settore Tecnico può, in particolare, proporre al Presidente della F.I.G.C., alle Leghe ed al Settore per l'attività Giovanile e Scolastica la modifica o la soppressione di norme di regolamenti di competizioni o di tornei giovanili che siano in contrasto con le direttive di carattere tecnico di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 14 Rapporti con le Leghe e con gli altri Settori
1. Il Settore Tecnico collabora con le Leghe e con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. nelle attività inerenti le sue attribuzioni ed allo scopo può avvalersi di Delegati Tecnici, nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente del Settore, presso i Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, presso i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e presso gli Uffici dei Coordinatori del Settore Giovanile e Scolastico, nonché di tecnici di società e di consulenti.

Art. 15 Tecnici Federali del Settore Tecnico
Il Settore Tecnico, per la realizzazione dei suoi programmi, si avvale di Tecnici Federali e di collaboratori scelti dal Presidente della F.I.G.C., sentito il Presidente del settore.

Parte II Qualificazione, inquadramento e disciplina dei Tecnici

Art. 16 Classificazione dei Tecnici
1. I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento, si suddividono in:
a) Direttori Tecnici;
b) Allenatori Professionisti di 1a categoria-UEFA PRO;
c) Allenatori Professionisti di 2a categoria-UEFA A;
d) Allenatori di base-UEFA B;
e) Allenatori di Giovani-UEFA C
f) Allenatori Dilettanti di 3a categoria (ruolo ad esaurimento);
g) Istruttori di Giovani Calciatori (ruolo ad esaurimento);

h) Allenatori di Calcio a Cinque di 1° livello;
i) Allenatori di Calcio a Cinque;
j) Preparatori Atletici;
k) Medici Sociali;
l) Operatori Sanitari.

Art. 17 Albo dei Tecnici
1. Il Settore Tecnico provvede annualmente alla formazione, alla tenuta ed all'aggiornamento dell'Albo dei Tecnici Professionisti e degli altri Tecnici di cui al precedente art. 16.
2. Il conseguimento dell'abilitazione da parte del Settore Tecnico, secondo le norme del presente Regolamento, è condizione per l'iscrizione all'Albo dei Tecnici.
3. I Tecnici, ancorché iscritti nell'Albo, se non in regola con le condizioni previste per l'appartenenza all'Albo, non possono essere tesserati da parte delle società.
4. Il Settore Tecnico determina le quote per l'iscrizione dei Tecnici all'Albo. Il versamento della quota annuale è obbligatoria anche se i Tecnici hanno richiesto la sospensione dall'Albo.
5. Ai fini del presente Regolamento i Tecnici si intendono domiciliati nel luogo comunicato per iscritto e riportato nell'Albo.

Art. 18 Cancellazione o sospensione dall'Albo dei Tecnici
1. I Tecnici di cui all'art. 16 del presente regolamento:
a) sono sospesi temporaneamente dall'Albo i Tecnici che non versano le quote d'iscrizione annuali;
b) sono cancellati dall'Albo nel caso di preclusione da parte della F.I.G.C. alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. stessa.
c) sono cancellati dall'Albo qualora ne facciano richiesta.
2. Il Settore Tecnico tramite apposito regolamento individua le modalità di cancellazione dall'Albo nei casi di reiterata inosservanza delle disposizioni annualmente fissate per l'iscrizione all'Albo stesso e le modalità di reintegrazione dei tecnici sospesi.
3. I Tecnici possono richiedere la sospensione volontaria dall'Albo alle condizioni indicate nell'art. 33. I Tecnici anche se sospesi temporaneamente dall'Albo, sono soggetti a tutti gli obblighi derivanti dallo "status di tecnico".

Art. 19 Compiti dei Tecnici
1. I Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico devono:
a) tutelare e valorizzare il potenziale tecnico-atletico della società per la quale sono tesserati;
b) curare la formazione tecnica e le condizioni fisiche dei calciatori;
c) promuovere, tra i calciatori, la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie;
d) disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori ed adempiere a tutti i compiti tecnici e disciplinari loro affidati dalle società e connessi alla loro posizione nell'ambito delle stesse.
2. I Tecnici federali sono inquadrati nei ruoli del Settore Tecnico e svolgono i compiti derivanti dalla loro qualifica secondo le attribuzioni determinate dalla F.I.G.C..

Art. 20 Direttori Tecnici
1. I Direttori Tecnici sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria e compete loro collaborare agli indirizzi tecnici di tutte le squadre della società per la quale sono tesserati e di partecipare alla loro attuazione, d'intesa con i tecnici responsabili di ciascuna squadra.
2. La qualifica di Direttore Tecnico è riconosciuta dal Consiglio Direttivo del Settore Tecnico a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) per i Tecnici abilitati quali Allenatori Professionisti di 1a categoria che al compimento del 65° anno di età abbiano almeno quindici anni di attività quale Tecnico Responsabile di prima squadra nel settore professionistico, dei quali almeno cinque presso società della Lega Nazionale Professionisti;
b) in alternativa al requisito richiesto dalla precedente lettera, aver svolto a seguito di regolare abilitazione, attività quale Tecnico Responsabile di Rappresentative Nazionali A o Under 21 per almeno cinque anni, o Tecnico Responsabile di prima squadra presso società che abbiano partecipato al Campionato della massima Divisione per almeno 5 anni ed aver conseguito in tale attività risultati particolarmente qualificanti in sede nazionale ed internazionale;
c) relativamente al comma b), per i Tecnici provenienti da Federazioni Estere, possedere un livello di cultura adeguato all'espletamento delle funzioni proprie del ruolo, da accertare con un colloquio sostenuto davanti ad una Commissione nominata dal Presidente del Settore;
d) aver comunque sempre dimostrato una ineccepibile etica professionale;
e) essere riconosciuto fisicamente idoneo in conformità alla legislazione sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti.
3. Le domande per l'abilitazione a Direttore Tecnico devono essere inoltrate, per la valutazione relativa, al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico corredate dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2.

4. Per il tesseramento dei Direttori Tecnici provenienti da Federazione Estera, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 2 lettera b), c), d) è necessario il parere favorevole del Presidente della F.I.G.C..

Art. 21 Allenatori Professionisti di 1a categoria-UEFA PRO
1. Gli Allenatori Professionisti di 1a categoria-UEFA PRO, sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria.
2. L'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, ai Corsi Centrali organizzati presso il Centro Tecnico Federale.
3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.
4. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO l'iscrizione all'Albo degli Allenatori Professionisti di 2a categoria-UEFA A ed il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso.
5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C.
6. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.

Art. 22 Allenatori Professionisti di 2a categoria-UEFA A
1. Gli Allenatori Professionisti di 2a categoria-UEFA A sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società della Lega PRO, della Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili di ogni ordine e grado.
2. Gli Allenatori Professionisti di 2a categoria-UEFA A possono, altresì, svolgere mansioni di "allenatore in seconda" di squadre di società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B.
3. L'abilitazione ad Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, ai Corsi Centrali organizzati dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale.
4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.
5. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A l' iscrizione nel Ruolo degli Allenatori di Base-UEFA B o degli Allenatori Dilettanti di 3a categoria ed il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso.
6. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.IG.C..
7. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.

Art. 23 Allenatori Dilettanti di 3a categoria
1. Gli Allenatori Dilettanti di 3a categoria sono abilitati alla conduzione di squadre di società della Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di ogni ordine e grado.
2. Gli allenatori dilettanti di 3a categoria possono, altresì, svolgere mansioni di "allenatore in seconda" di squadre di società della Lega PRO.
3. Il ruolo degli Allenatori Dilettanti di 3a categoria è ad esaurimento a partire dall' 1.1.1998.

Art. 24 Istruttori di Giovani Calciatori
1. Gli Istruttori di Giovani Calciatori sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti, al Settore Giovanile e Scolastico, e ad operare nelle Scuole di Calcio.
2. Il ruolo degli Istruttori di Giovani Calciatori è ad esaurimento a partire dall'1.1.1998.

Art. 25 Allenatori di Base-UEFA B
1. Gli Allenatori di Base-UEFA B sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e ad operare nei centri di Avviamento allo Sport e nelle Scuole di Calcio.
2. L'abilitazione ad Allenatori di Base-UEFA B si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali, regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle strutture periferiche della Lega Nazionale Dilettanti o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio.
3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi regionali e provinciali deve essere inoltrata al Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti territorialmente competente o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio.
4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente Delegato.

Costituisce titolo particolare per la valutazione la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A.
5. Possono acquisire, a domanda, la qualifica di Allenatore di Base-UEFA B coloro che, in possesso del titolo di Allenatore di 3a categoria, partecipano con esito positivo ad un Corso integrativo organizzato dal Settore Tecnico centralmente o per il tramite delle strutture periferiche della Lega Nazionale Dilettanti o dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, che completerà il programma degli studi previsto per il conseguimento del diploma di Allenatore di Base.
6. Possono acquisire, a domanda, la qualifica di Allenatore di Base coloro che, in possesso del titolo di Istruttore di Giovani Calciatori, partecipano con esito positivo ad un Corso integrativo organizzato dal Settore Tecnico per il tramite delle strutture periferiche, della Lega Nazionale Dilettanti o dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, che completerà il programma degli studi previsto per il conseguimento del diploma di Allenatore di Base-UEFA B.
7. Per l'ammissione ai Corsi Integrativi previsti ai punti 5) e 6), i criteri di valutazione delle domande, la durata, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente.
8. Tutti gli Allenatori già iscritti nei ruoli del Settore Tecnico con entrambe le qualifiche di Istruttore di Giovani Calciatori e di Allenatore di 3a Categoria assumeranno la qualifica di Allenatore di Base.

Art. 26 Allenatori di Calcio a Cinque
1. Gli Allenatori di Calcio a Cinque sono abilitati alla conduzione Tecnica di squadre di Calcio a Cinque.
2. Per la conduzione tecnica di squadre di calcio a cinque di Serie A1 e Serie A2 è necessario conseguire l'abilitazione ad allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello.
3. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali o periferici. I Corsi centrali sono organizzati direttamente dal Settore Tecnico, quelli periferici sono affidati per l'attuazione al Comitato Regionale della L.N.D., valorizzando il contributo della componente tecnica degli allenatori.
4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.
5. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

Art. 27 Preparatori Atletici
I Preparatori Atletici sono abilitati alla preparazione fisico-atletica dei calciatori.
1. Il Settore Tecnico qualifica e inquadra i Preparatori Atletici abilitati alla preparazione fisico-atletica dei calciatori di qualsiasi età delle Società di calcio di ogni categoria.
2. L'abilitazione a Preparatore Atletico si consegue dopo la partecipazione con esito positivo ad un Corso Centrale organizzato dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico di Coverciano.
3. Possono essere ammessi al corso i soggetti in possesso del Diploma rilasciato dagli I.S.E.F., o del Diploma di Laurea in Scienze Motorie, o della Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche dello Sport o della Laurea in Medicina con specializzazione in Medicina dello Sport.
4. I criteri di valutazione per l'ammissione al corso, la durata, la quota di iscrizione e di partecipazione nonché il numero massimo degli allievi da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.
5. Sono altresì abilitati alla preparazione fisico-atletica dei giovani calciatori di ogni categoria coloro che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso Master di specializzazione presso le Facoltà di Scienze Motorie individuate da specifica convenzione stipulata con il Settore Tecnico.
6. Possono essere ammessi ai corsi per Preparatore Atletico soggetti provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

Art. 28 Medici Sociali
1. Sono iscritti nel ruolo dei Medici Sociali i laureati in Medicina e Chirurgia regolarmente iscritti all'Ordine dei Medici Chirurgi e Odontoiatri che presentino regolare domanda al Settore Tecnico.
2. Il tesseramento dei Medici Sociali da parte delle Società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel ruolo apposito.
3. Le Società professionistiche devono tesserare un Responsabile Sanitario della Società che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero della Sanità 13 marzo 1995, deve necessariamente possedere la specializzazione in Medicina dello Sport e deve essere iscritto in apposito elenco presso la Sezione Medica.
4. Nelle gare che riguardano la prima squadra di Società Professionistiche, il medico presente in campo deve essere il Responsabile Sanitario o altro Medico tesserato per la Società purché in possesso di Specializzazione in Medicina dello Sport e indicato all'atto del tesseramento come addetto alla prima squadra. Il Settore Tecnico, in casi eccezionali e per fondati motivi, può autorizzare la società, previa motivata richiesta sottoscritta dal LegaleRappresentante e dal Responsabile Sanitario della Società, a delegare per un periodo determinato altro medico tesserato per la Società, anche se non specialista in Medicina dello Sport.

Art. 29 Operatori Sanitari

1. Possono essere iscritti nel ruolo degli Operatori Sanitari coloro che siano in possesso di titolo abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista, massofisioterapista, massaggiatore sportivo, massaggiatore, rilasciati ai sensi delle vigenti normative. Fra i quali:

1. Fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n.741) e titoli equipollenti (DM 27 luglio 2000)
2. Massofisioterapista (L. 19 maggio 1971, n. 403)
3. Massaggiatore Sportivo (26 ottobre 1971, n. 1099)
4. Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (L. 23 giugno 1927, n. 1264)

2. Gli Operatori Sanitari sopra indicati, per essere iscritti nell'apposito ruolo, devono presentare al Settore Tecnico la seguente documentazione:

a) domanda d'iscrizione con autocertificazione dei dati anagrafici, luogo di residenza,
b) certificato penale;
c) certificazione dei carichi pendenti
d) copia autenticata del titolo abilitante;
e) fototessera firmata;
f) copia del documento d'identità

3. Gli Operatori Sanitari iscritti nell'apposito ruolo sono tenuti alla frequenza di specifici corsi di aggiornamento indetti dal Settore Tecnico.

Art. 30 Tecnici italiani all'estero e tesseramento dei tecnici provenienti da Federazioni Estere

1. I Tecnici iscritti all'Albo che si trasferiscono presso una Federazione Estera sono tenuti a comunicare per iscritto tale trasferimento al Settore Tecnico.
2. Possono trasferirsi nella stessa stagione sportiva presso Federazioni Estere Tecnici tesserati in Italia a seguito di risoluzione del rapporto a qualsiasi titolo purché sopravvenga accordo consensuale al trasferimento con la società di appartenenza e parere favorevole del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.
3. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera devono presentare annualmente al Settore una dettagliata relazione concernente l'attività svolta all'estero.
4. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera non sono esentati dall'obbligo di cui all'art. 17 ed all'art. 18 comma 1 e comma 2.
5. Gli allenatori provenienti da Federazioni Estere, per poter essere tesserati da una Società, devono essere inseriti in un Elenco Speciale degli Allenatori provenienti da Federazioni Estere.
6. Le Società che intendono avvalersi di un tecnico proveniente da Federazione Estera devono richiederne il tesseramento al Settore Tecnico per il tramite della Lega di appartenenza, corredando la domanda con le certificazioni relative al Diploma di Tecnico conseguito presso la Federazione Estera e all'attivítà svolta come tecnico.
7. Le certificazioni indicate al comma precedente saranno valutate dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico che potrà equiparare i titoli in possesso del tecnico ad una delle seguenti qualifiche:

a) Direttore Tecnico;
b) Allenatore Professionista di 1a categoria-Uefa PRO;
c) Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A;
d) Allenatore di Base-UEFA B;
e) Allenatore di Giovani-Uefa C
f) Allenatore di Calcio a Cinque di 1° Livello;
g) Allenatore di Calcio a Cinque;
h) Preparatore Atletico.

8. Le Leghe, a cui appartengono le Società che richiedono il tesseramento del tecnico proveniente da Federazione Estera, dovranno comunicare al Settore il nulla osta al tesseramento per quanto riguarda il permesso di soggiorno e il visto di esecutività dell'eventuale contratto economico.
9. Esperite le procedure previste, il Settore Tecnico iscriverà il tecnico proveniente da Federazione Estera nell'elenco speciale e se comunitario lo tesserera immediatamente per la Società richiedente, se extra comunitario lo tesserera se non supera il tetto del contingente stabilito dalle norme vigenti.

Art. 31 Tesseramento

1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.
2. Il tesseramento dei Tecnici iscritti all'Albo viene effettuato a cura del Settore Tecnico per delega della F.I.G.C..
3. Le società per ottenere il tesseramento dei tecnici professionisti devono aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge n. 91/81 e della normativa vigente in materia. Per i tecnici non professionisti le società devono aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 43 delle N.O.I.F.

Art. 32 Incontri e seminari di aggiornamento e perfezionamento

1. Il Settore indice ed organizza, in sede centrale o periferica, incontri e seminari di aggiornamento e di perfezionamento per le diverse categorie di tecnici con l'obbligo di frequenza, secondo quanto previsto anche dalla normativa Uefa.
2. L'assenza agli incontri e seminari di aggiornamento può comportare l'adozione di sanzioni disciplinari e la sospensione dall'Albo.

Art. 33 Sospensione Volontaria
1. I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente nella stessa società per la quale espleta attività di Tecnico.
2. I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo di Allenatore o di Direttore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società.
3. Sono perseguibili disciplinarmente i tecnici che espletano attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni senza aver chiesto ed ottenuto la sospensione.
4. La sospensione volontaria viene a cessare nel momento in cui i tecnici lo richiedano.
5. Il decorso del periodo di sospensione non esonera dall'obbligo di partecipare agli incontri e seminari di aggiornamento tecnico e dagli obblighi di cui all'art. 17.

Art. 34 Attività dei tecnici quali calciatori
1. Il possesso della tessera di Allenatore di Base-Uefa B o di Allenatore di 3a categoria o di Istruttore di Giovani Calciatori o di Allenatore di Calcio aCinque di Primo Livello o Allenatore di Calcio a Cinque o Allenatore di Giovani-Uefa C non costituisce causa di preclusione al tesseramento quale calciatore e la partecipazione a gare.
2. Le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società.
3. L'Allenatore di Base-Uefa B, l'Allenatore di 3a categoria l'Allenatore di Giovani Calciatori, l'Allenatore di Giovani-Uefa C, l'Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello o l'Allenatore di Calcio a Cinque, tesserati quali calciatori dilettanti, possono ottenere lo svincolo secondo le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
4. Secondo quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della FIGC non possono essere tesserati quali calciatori coloro che siano iscritti nell'Albo del Settore Tecnico quali Tecnici Professionisti.

Art. 35 Norme di comportamento
1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali.
2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale.
3. In caso di violazione delle norme deontologiche, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari.

Art. 36 Disciplina dei Tecnici
1. I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all'attività agonistica.
2. Per tutte le altre infrazioni e, in particolare, per le violazioni di cui agli artt. 33, comma 2, 35 comma 3, 37 e 38 del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.
3. I provvedimenti disciplinari sono adottati dalla Commissione disciplinare, previa contestazione scritta degli addebiti all'interessato da parte della Procura Federale.
4. L'interessato, nel termine di sette giorni dalla ricezione della contestazione, può presentare le proprie controdeduzioni, alla Procura Federale ed alla Commissione Disciplinare e può chiedere di essere ascoltato da quest'ultima.
Avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione Disciplinare, entro sette giorni dalla comunicazione, è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia Federale la quale giudica in seconda ed ultima istanza.
5. Nel caso in cui, nel corso del giudizio, emergano responsabilità di società, copia degli atti viene trasmessa alla Lega o al Comitato di appartenenza per i necessari deferimenti e ne viene data comunicazione al Presidente della F.I.G.C..
6. Le Leghe ed i Comitati comunicano al Settore Tecnico i provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva a carico dei Tecnici tesserati per società e, nel caso previsto dal precedente comma, i provvedimenti a carico delle società.

Art. 37 Obblighi e deroghe
1. L'attività degli Allenatori presso le società è disciplinata come segue:
a) Serie "A" e "B":

Aa) la prima squadra delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, deve essere obbligatoriamente affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO che ne assume l'effettiva responsabilità;
Ab) all'Allenatore Responsabile deve essere affiancato un Allenatore Professionista di 1a categoria-Uefa PRO o un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda";
Ac) il Comitato Esecutivo può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Aa) per gli Allenatori Professionisti di 2a categoria-UEFA A che abbiano guidato le loro squadre dalla Prima Divisione alla promozione in serie B. La deroga può essere richiesta soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che ottengono la deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1° categoria-UEFA PRO in programma nella stagione successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;
Ad) il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Aa) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;
Ae) in caso di licenziamento dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO o Direttore Tecnico;
Af) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico che ne dà comunicazione alla Lega Nazionale Professionisti, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;
Ag) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore;
Ah) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.
B) Prima e Seconda Divisione
Ba) la prima squadra delle società della Lega PRO deve essere obbligatoriamente affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO o ad un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A che ne assume la effettiva responsabilità tecnica;
Bb) all'allenatore responsabile deve essere affiancato un altro Allenatore di 1° categoria-UEFA PRO, di 2° categoria-UEFA A, di Base-UEFA B o di 3a categoria, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda";
Bc) Il Comitato Esecutivo può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba) per gli Allenatori di Base-UEFA B o di 3a categoria che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Seconda Divisione dal C.N.D.. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione ad Allenatore di 2a categoria-UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;
Bd) in caso di licenziamento dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad un Direttore Tecnico o ad altro Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO o di 2a categoria-UEFA A;
Be) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore di Base-UEFA B o Allenatore di 3a categoria, con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico, che ne dà comunicazione alla Lega PRO, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;
Bf) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, fermarestando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore.
Bg) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.
C) Campionato Serie D., Campionati Nazionali di Calcio Femminile,
Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, Campionati Dilettanti di Eccellenza, di Promozione, di Prima Categoria e di Seconda Categoria.

Ca) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore di 1° categoria-UEFA PRO, di 2° categoria-UEFA A, di Base-UEFA B o di 3a categoria e per i Campionati di Calcio a Cinque ad un Allenatore di Calcio a Cinque secondo quanto previsto dall'art. 26;
Cb) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità
tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra;
D) Attività giovanile delle società:
Da) le squadre delle società che partecipano ai campionati della categoria "Primavera" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Direttore Tecnico, o di un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO, o di un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A. Il Comitato Esecutivo può, per particolari motivazioni, concedere deroghe alla disposizione suddetta.
Db) il Consiglio Direttivo del Settore, sentite, le Leghe, il Settore Giovanile e Scolastico e le Componenti Tecniche, può determinare obblighi e formalità per l'affidamento della responsabilità tecnica delle squadre giovanili delle società.
L'eventuale determinazione dei suddetti obblighi e delle suddette formalità produrrà effetti solo a seguito della ratifica da parte del Consiglio Federale.
Dc) in ogni caso, la conduzione tecnica delle squadre giovanili delle società deve essere affidata, in linea di principio, ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico.[1]

Art. 38 Preclusioni e sanzioni
1. I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste negli accordi collettivi tra le Leghe Professionistiche e l'associazione di categoria riconosciuta dalla F.I.G.C. o nei protocolli d'intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale dilettanti e ratificati dalla FIGC nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 30. Tale preclusione non opera per i Preparatori Atletici, medici sociali ed operatori sanitari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto per una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario. Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei campionati di serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della prima squadra presso società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva nell'ambito di società appartenenti alla medesima L.N.P. con l'incarico di responsabile della prima squadra.
2. Ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi.
3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.
4. Ai Tecnici è altresì vietato di svolgere mansioni riservate, in base al presente Regolamento, a Tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Comitato Esecutivo.
5. Il Comitato Esecutivo, tenuto conto dell'esito degli eventuali giudizi disciplinari, può revocare eventuali autorizzazioni o deroghe già rilasciate.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.

Parte III Norme relative all'attività della Sezione Medica

Art. 39 Funzioni
La Sezione Medica svolge le funzioni di cui all'art. 11 secondo quanto disposto dalle norme dello Statuto Federale, dalle N.O.I.F. e dai Regolamenti delle Leghe, dei Settori e dal Regolamento di cui all'art.11 comma 2. La Sezione è espressione del Settore e come tale opera in stretto collegamento con la Scuola Allenatori, la Sezione per lo Sviluppo del Calcio Giovanile e Scolastico e con il Centro Studi e Ricerche.

Art. 40 Tutela sanitaria degli atleti professionisti

---

[1] Lett. D) così modificata dal C. U. F.I.G.C. n. 39/A del 07 agosto 2012. Si riporta il testo previgente: D) Attività giovanile delle società:
Da) le squadre delle società che partecipano ai campionati della categoria "Primavera" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Direttore Tecnico, o di un Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO, o di un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A. Il Comitato Esecutivo può, per particolari motivazioni, concedere deroghe alla disposizione suddetta.
Db) il Consiglio Direttivo del Settore, sentite, le Leghe, il Settore Giovanile e Scolastico e le Componenti Tecniche, può determinare obblighi e formalità per l'affidamento della responsabilità tecnica delle squadre giovanili delle società;
Dc) in ogni caso, la conduzione tecnica delle squadre giovanili delle società deve essere affidata, in linea di principio, ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico.

In applicazione del disposto di cui all'art. 4, del D.M. 13 marzo 1995, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'atleta professionista senza che questi venga trasferito ad altra Società professionistica, il Responsabile Sanitario delle singole società deve inviare, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, la scheda sanitaria dell'atleta in originale ed aggiornata entro gli otto giorni precedenti alla Sezione Medica.

Art. 41 Tutela sanitaria dei tesserati che praticano attività agonistica
L'accertamento dell'idoneità specifica, cui devono sottoporsi coloro che intendono praticare attività agonistica, è demandato, in attuazione del decreto del Ministero della Sanità 18 febbraio 1982, in modo esclusivo al medico specialista in Medicina dello Sport operante in strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate. La Sezione potrà svolgere azione conoscitiva e di impulso, oltreché didattica nei confronti delle società e dei tesserati al fine di un puntuale adempimento di tale obbligo.

Art. 42 Tutela sanitaria dei tesserati che praticano attività non agonistica
In ottemperanza al decreto del Ministero della Sanità 28 febbraio 1983, l'accertamento dello stato di buona salute dei tesserati che praticano attività non agonistica è demandato, con periodicità annuale, ai medici di medicina generale o a medici specialistici pediatri di libera scelta. La Sezione potrà svolgere azione conoscitiva e di impulso, oltreché didattica nei confronti delle società e dei tesserati al fine di un puntuale adempimento di tale obbligo.

Art. 43 Schedario tesserati inidonei
La Sezione, ricevuta la comunicazione di inidoneità di cui all'art. 43 comma 5, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., provvede alla istituzione ed aggiornamento di un apposito schedario dei tesserati non idonei. Lo schedario ha finalità conoscitive, epidemiologiche e scientifiche, e delle sue risultanze viene informata la Segreteria della F.I.G.C. Ai fini dell'aggiornamento dello schedario, le società sono tenute a comunicare l'eventuale cessazione dello stato di inidoneità del tesserato alla Sezione.

Art. 44 Compiti di assistenza alle Squadre Nazionali e alle Rappresentative di Lega e di Settore
La Sezione, su richiesta dei medici responsabili, svolge compiti di valutazione e di assistenza agli atleti ed ai tecnici componenti le Squadre Nazionali e le Rappresentative di Lega e di Settore.

Art. 45 Norme di indirizzo per l'attività dei medici sociali
La Sezione esprime indirizzi di ordine igienico-sanitario e organizza seminari di aggiornamento sulle principali problematiche di medicina dello sport applicata al calcio. La Sezione fornisce informazioni sulla normativa antidoping.

Art. 46 Norme di indirizzo per l'attività degli operatori sanitari
La Sezione detta disposizioni di ordine tecnico ed organizza i corsi di aggiornamento di cui all'art. 29, comma 3, del presente Regolamento.

Art. 47 Attività scientifica
La Sezione svolge attività di studio e di ricerca sulla medicina dello sport applicata al calcio anche in collaborazione con Istituti Universitari e di Ricerca.

Art. 48 Collaborazione con organismi esteri
La Sezione cura rapporti di collaborazione scientifica con le omologhe Sezioni delle Federazioni estere.

Art. 49 Responsabile della Sezione
Il Responsabile della Sezione è scelto fra gli specialisti in medicina dello sport che siano in possesso di consolidate e significative professionalità sia nel campo della ricerca che in quello della pratica sportiva.

Art. 50 Commissione Consultiva
Il Comitato Direttivo può istituire presso la Sezione Medica del Settore Tecnico una Commissione Consultiva con il compito di affrontare le problematiche di carattere medico del mondo del calcio. La Commissione è formata dai Medici designati dalle Leghe, dal Settore Giovanile e Scolastico, dall'A.I.A., dall'A.I.C., dall'A.I.A.C., dalla L.A.M.I.CA, e dalI'A.I.P.A.C..

Art. 51 Organizzazione e funzioni
La Sezione, sotto la direzione del Responsabile, si avvale di specialisti in medicina dello sport, cardiologia, ortopedia e traumatologia, fisiopatologia respiratoria, endocrinologia, ed inoltre di operatori sanitari e personale di supporto.

DISPOSIZIONI FINALI
I. Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme o/e in caso di contrasto o non conformità delle stesse con lo Statuto federale e/ o con le disposizioni federali, trovano applicazione le norme dello Statuto federale e/ o le disposizioni federali.